

Il nuovo diritto in materia di mantenimento del figlio minore in vigore dal 1° gennaio 2017

Avv. Alberto F. Forni, Lugano-Viganello

- I) Premessa
- II) Introduzione
- III) Il messaggio del Consiglio federale
 - 1. I punti essenziali della riforma
 - 2. Le normative più importanti
 - 3. Il diritto transitorio
 - 4. La coordinazione con la legge sulla previdenza professionale
- IV) Il calcolo concreto dei contributi alimentari per i figli minorenni

I) PREMESSA

La prima parte del presente contributo riprende i punti essenziali del Messaggio del Consiglio Federale concernente la modifica del Codice Civile svizzero (Mantenimento del figlio) del 29 novembre 2013¹, per cui buona parte dei passaggi sono stati ripresi come indicati nel Messaggio medesimo.

Nella seconda parte viene proposto un metodo di calcolo concreto per i futuri contributi alimentari per i figli minorenni, da un lato prendendo spunto dalla giurisprudenza del Tribunale d'appello di Lugano applicata fino al 31.12.2016 e dall'altro tentando di proporre di adattare tale giurisprudenza alle esigenze del nuovo diritto.

II) INTRODUZIONE

Il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore delle nuove norme sul mantenimento dei figli minorenni al 1° gennaio 2017². Occorre subito precisare che la riforma legislativa riguarda esclusivamente il mantenimento dei figli minorenni.

L'obbligo dei genitori di mantenere i figli non dipende né dallo stato civile dei genitori (sposati, divorziati o non coniugati) né dall'esercizio dell'autorità parentale, dalla custodia o dal diritto di visita. Per contro, l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni che stanno ancora seguendo una formazione dipende da «condizioni» economiche e personali³.

Con il nuovo ordinamento il mantenimento del figlio minore ha la priorità sugli altri obblighi analoghi previsti dal diritto di famiglia.

Ogni figlio ha diritto a un contributo di mantenimento che oltre a coprire i suoi bisogni correnti gli garantisca anche la possibilità di beneficiare del tipo di accudimento più adatto, sia da parte di terzi (p. es. una mamma diurna o un asilo), sia da parte dei genitori stessi. Al momento di fissare il contributo di mantenimento del figlio, si deve tener conto dei costi di accudimento di quest'ultimo sostenuti dal genitore che se ne occupa o da terzi. Secondo il nuovo diritto occorre rivedere i metodi di calcolo del contributo alimentare, siccome nessuno dei metodi regolarmente impiegati

¹ FF 2014 489

²<https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/kindesunterhalt.html>

³ Art. 277 cpv. 2 CC

per calcolare il contributo di mantenimento fino al 31 dicembre 2016 riconosce tra i bisogni del figlio i costi indiretti, ossia i costi sostenuti per l'accudimento oppure, laddove ne tiene conto, lo fa solamente in proporzioni minime.

Inoltre non è sufficiente che il figlio abbia diritto a un contributo, è altrettanto importante che riceva per tempo e regolarmente i mezzi necessari a garantire il suo mantenimento. Al Consiglio federale è stata data la competenza di definire a livello federale le prestazioni di aiuto all'incasso sia nel diritto del divorzio sia nel diritto in materia di mantenimento del figlio. Oltre a ciò con la riforma legislativa, nessuno potrà più farsi versare il capitale previdenziale e al contempo sottrarsi ai propri obblighi di mantenimento.

L'art. 285 CC stabilisce i principi cardine di cui tener conto al momento di fissare l'importo del contributo di mantenimento, senza tuttavia imporre un metodo di calcolo specifico al fine di permettere al giudice cantonale di considerare le circostanze specifiche del singolo caso; sappiamo come la prassi giudiziaria abbia sviluppato diversi metodi per calcolare tale importo e come il Tribunale federale riconosca alle autorità giudiziarie cantonali un ampio margine di apprezzamento per la determinazione del contributo di mantenimento, intervenendo solamente se il giudice cantonale ha preso in considerazione degli elementi irrilevanti ai sensi della legge, non ha tenuto conto di fattori essenziali oppure se, in base all'esperienza pratica, ha fissato un importo palesemente inadeguato rispetto alle circostanze⁴.

Sebbene nessuno dei criteri elencati all'art. 285 cpv. 1 CC prevalga sull'altro, la giurisprudenza del Tribunale federale assegna maggiore importanza alla capacità contributiva del genitore debitore del mantenimento quando le sue risorse sono limitate⁵. Secondo questa giurisprudenza, la capacità contributiva del debitore degli alimenti pone un limite nel fissare l'obbligo di mantenimento, in quanto il suo minimo vitale prescritto dal diritto esecutivo deve sempre essere tutelato: si tratta del principio dell'intangibilità del minimo vitale, che viene mantenuto anche con la nuova legge.

III) IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO FEDERALE

1) I punti essenziali della riforma sono i seguenti:

- la priorità dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenni: è sancita la priorità dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenni sugli altri obblighi analoghi del diritto di famiglia⁶;
- il rafforzamento della posizione del figlio nella procedura giudiziaria: come già nel caso della custodia e delle relazioni personali, il giudice può anche ingiungere ai genitori di tentare una mediazione, eventualmente gratuita⁷, e disporre una rappresentanza per il figlio⁸;
- la sospensione della prescrizione fino alla maggiore età per i crediti del figlio contro i genitori: la prescrizione non dipende più dall'esercizio dell'autorità parentale e quindi in tutti i casi la prescrizione dei crediti dei figli contro i genitori comincia a decorrere solamente a partire dalla maggiore età del figlio;
- il diritto del figlio a un contributo di mantenimento che garantisca anche il suo accudimento: l'accudimento del figlio comporta dei costi. Se il figlio è accudito da terzi, ad esempio da una

⁴ cfr. ad es. sentenza TF 5A_400/2001, consid. 5.2, del 15 agosto 2011

⁵ DTF 137 III 59, consid. 4.2.1

⁶ Art. 276a CC

⁷ Art. 218 CPC

⁸ Art. 299 - 301 CPC

mamma diurna o presso un asilo nido, dette spese rientrano nei costi diretti per il figlio. La nuova legge tiene conto anche dell'accudimento da parte di un genitore (costi indiretti). A tale riguardo si parla di **contributo di accudimento**: la nuova legge definisce l'accudimento del figlio come parte integrante del suo mantenimento⁹. Questo diritto è assegnato direttamente al figlio. Tenendo conto del contributo di accudimento nel quadro del mantenimento del figlio, si garantisce che quest'ultimo disponga delle risorse necessarie anche se la situazione personale del genitore che lo accudisce cambia (ad es. se l'avente diritto passa a nuove nozze¹⁰ o se il genitore che accudisce il figlio va a vivere in un'unione libera stabile¹¹). Occorre infatti considerare che se un genitore ha di nuovo una relazione stabile, ciò non significa che l'accudimento del figlio diventi automaticamente superfluo.

Le **tabelle di Zurigo**¹² utilizzate in vario modo per calcolare il mantenimento del figlio contemplano la posizione «cura ed educazione» espressa in valori monetari, ma la stima del tempo di accudimento si basa su un'aliquota oraria di CHF 4.00, adeguata in funzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Questa (bassa) aliquota non è motivata in alcun modo e di conseguenza è criticata in quanto ritenuta del tutto arbitraria. Tenuto conto di questo aspetto l'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo sta elaborando delle nuove tabelle che possano essere prese come spunto per il nuovo diritto.

Per il **metodo di calcolo** il Messaggio del Consiglio federale espone le seguenti considerazioni: l'attività lucrativa del genitore che si occupa in modo preponderante del figlio è limitata dall'accudimento e nella maggior parte dei casi l'accudimento comporta che tale genitore non sia più in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento; occorre pertanto garantire l'accudimento del figlio assicurando anche sotto il profilo finanziario la presenza del genitore che se ne occupa; quest'ultimo deve poter coprire i propri bisogni nonostante la cura dei figli; in linea di principio il contributo di accudimento comprende quindi le spese di sostentamento del genitore che si occupa dei figli se quest'ultimo non è in grado di provvedervi da solo a causa dell'accudimento che garantisce; tali costi devono essere coperti congiuntamente da entrambi i genitori esclusivamente nell'interesse del figlio e non del genitore che si occupa dell'accudimento; di conseguenza l'accudimento del figlio prevede un contributo solamente se è fornito in un periodo durante il quale il genitore responsabile potrebbe invece esercitare un'attività lucrativa; la partecipazione all'accudimento da parte dell'altro genitore va considerata solo se supera i termini di un diritto di visita ordinario (p. es. due fine settimana al mese e tre settimane di vacanze l'anno - che, per inciso, nel Canton Ticino sono 5 o 6¹³); se si concorda un diritto di visita più ampio, che comprende ad esempio, oltre al diritto consueto, due sere e due notti a settimana e la metà delle vacanze, non se ne tiene conto nell'ambito del contributo di accudimento, bensì nel calcolo del contributo di mantenimento con riferimento ai costi diretti variabili (p. es. vitto e spese per il tempo libero). Viceversa un diritto di visita più esteso non si ripercuote di regola sui costi diretti fissi (p. es. affitto); il contributo di accudimento intende esclusivamente garantire al figlio il miglior accudimento possibile, ripartendone gli effetti su entrambi i genitori, senza tuttavia retribuire il genitore che fornisce l'accudimento; il contributo di accudimento non solleva il genitore che accudisce il figlio dall'esercitare o dall'accettare un'attività lucrativa; se però, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, sussiste una suddivisione «classica» dei ruoli e uno dei genitori, prima della sospensione della comunione domestica, si occupava esclusivamente dei figli, mentre l'altro esercitava un'attività lucrativa a tempo pieno, è possibile che il giudice ritenga che la soluzione migliore per il figlio sia quella che il genitore, preposto all'accudimento del figlio continui a farlo per un determinato periodo; può essere il caso ad esempio se il figlio è ancora molto piccolo e l'altro genitore non si è mai occupato da solo del bambino prima della separazione; se invece il genitore che si occupa del figlio esercita già un'attività lucrativa a tempo parziale, egli non è tutelato neppure dalla precedente giurisprudenza del Tribunale federale se decide unilateralmente e senza validi motivi di smettere completamente di lavorare dopo la separazione; la questione dell'accudimento dopo

⁹ Art. 276 cpv. 2 CC e art. 285 cpv. 2 CC

¹⁰ Art. 130 cpv. 2 CC

¹¹ Art. 129 CC

¹² http://www.divorzio.ch/tabelle_zurigo

¹³ RTiD I-2005, N. 58c (<http://www.divorzio.ch/node/614>)

la sospensione della comunione domestica dipende pertanto in larga misura dall'organizzazione familiare precedente alla determinazione del contributo di mantenimento.

In caso di divorzio occorre considerare le ripercussioni di una determinata suddivisione dei compiti, spesso consolidatasi nel corso degli anni, sulla capacità lucrativa e sulle possibilità d'impiego nel mercato del lavoro; l'**art. 125 cpv. 2 n. 6 CC** consente di continuare a tener conto di un eventuale tenore di vita elevato, che non viene considerato nel contributo di accudimento, nel quadro della determinazione del contributo di mantenimento dopo il divorzio. La somma del contributo di accudimento e del mantenimento dopo il divorzio deve corrispondere al mantenimento dopo il divorzio secondo le regole in essere fino al 31 dicembre 2016. Occorre sempre considerare il rapporto tra il contributo di accudimento o di mantenimento del figlio e il mantenimento dopo il divorzio già al momento di fissare per la prima volta tali contributi poiché le possibilità di aumentare in un secondo tempo la rendita di mantenimento dopo il divorzio sono limitate¹⁴. Proprio nei casi in cui i mezzi finanziari bastano solamente per il mantenimento del figlio, occorre valutare già al momento del divorzio se dovrà essere versato anche un mantenimento dopo il divorzio non appena cessa l'accudimento dei figli e quindi si liberano dei mezzi finanziari. A seconda dei casi non è sufficiente la semplice constatazione di un ammanco poiché un aumento della rendita può essere chiesto soltanto entro cinque anni dal divorzio¹⁵.

Per contro la situazione dei genitori non sposati è diversa, dato che la prestazione alimentare in questo caso si limita al contributo di accudimento;

- l'armonizzazione della prassi in caso di aiuto all'incasso: l'aiuto all'incasso sostiene il creditore lungo il percorso per incassare i contributi di mantenimento, garantendo in questo modo che il debitore, e non l'ente pubblico, si assuma la responsabilità di mantenere il proprio figlio. A differenza delle disposizioni sugli anticipi degli alimenti, che restano di competenza dei Cantoni, quelle riguardanti l'aiuto all'incasso spettano alla Confederazione poiché si tratta del sostegno, fornito dai servizi di aiuto all'incasso, all'esecuzione dell'obbligo di mantenimento fondato sul diritto civile della famiglia¹⁶. La nuova legge introduce una delega di competenza in favore del Consiglio Federale, affinché possa emanare una pertinente ordinanza¹⁷. Sempre allo scopo di rafforzare il diritto del figlio al mantenimento e di far in modo che il debitore assolva il suo obbligo, il Consiglio ha anche previsto una modifica della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), che prevede in particolare l'introduzione di misure volte a favorire l'intervento dei servizi di aiuto all'incasso in caso di versamento di prestazioni del secondo pilastro sotto forma di capitale a persone che trascurano i loro obblighi alimentari. Il pagamento in contanti dell'aveve di previdenza a causa della partenza definitiva dalla Svizzera rappresenta il rischio maggiore per il diritto del figlio. Riassumendo: il servizio di aiuto all'incasso, che conosce l'istituto di previdenza o di libero passaggio presso cui il debitore che non adempie l'obbligo di mantenimento ha depositato il suo avere di previdenza, informa tale istituto; se un istituto di previdenza o di libero passaggio riceve una richiesta di versamento, deve informarne subito il servizio di aiuto all'incasso che l'aveva contattato affinché quest'ultimo possa adottare per tempo le misure necessarie per garantire al figlio il diritto di mantenimento, ad esempio depositando una richiesta di garanzie ai sensi dell'**art. 292 CC**;
- l'indicazione dell'importo necessario al debito mantenimento del figlio: ogni contratto o decisione relativa al contributo di mantenimento del figlio minore deve indicare non solo l'importo dovuto dal genitore debitore tenendo conto della capacità contributiva di quest'ultimo, ma anche l'eventuale importo mancante per coprire il debito mantenimento del figlio¹⁸. Oltre a facilitare l'eventuale modifica del contributo di mantenimento se la situazione patrimoniale del debitore dovesse «notevolmente» migliorare¹⁹, tale indicazione permette al figlio di pretendere il rimborso

¹⁴ **Art. 129 cpv. 3 CC**

¹⁵ **Art. 129 cpv. 3 CC**

¹⁶ **Art. 122 Cost.**

¹⁷ **Art. 131 cpv. 2 CC e art. 290 cpv. 2 CC**

¹⁸ **Art. 287a CC e art. 301a CC**

¹⁹ **Art. 286 CC**

della differenza tra l'importo percepito e quello necessario al suo debito mantenimento se la situazione del genitore debitore dovesse migliorare «in modo straordinario»²⁰;

- l'introduzione del principio della possibilità di decidere la custodia alternata: la custodia alternata prevede che i genitori, che esercitano congiuntamente l'autorità parentale, si alternino nella custodia del figlio per periodi più o meno uguali da fissarsi eventualmente in giorni, in settimane o in mesi. Ricordiamo innanzi tutto che l'autorità parentale, ossia il diritto-dovere dei genitori di prendere le decisioni importanti relative alla persona e alla sostanza del figlio, e la custodia, ossia il tempo che il figlio trascorre presso l'uno o l'altro genitore, sono due aspetti distinti. L'autorità parentale non implica necessariamente una custodia alternata; il Consiglio Federale ha ritenuto inopportuno imporre la custodia alternata a tutti i genitori che vivono separati. La custodia alternata, che può essere adottata per l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, a differenza del passato non è più subordinata al consenso di entrambi i genitori, ma i tribunali possono esaminare la possibilità di organizzare una custodia alternata anche quando è uno solo di loro a chiederlo, in particolare nei casi in cui entrambi i genitori si occupavano delle cure e dell'educazione del figlio già durante la comunione domestica o la custodia alternata era un sistema consolidato nel periodo di vita separata precedente al divorzio; la questione della custodia deve essere valutata caso per caso, sempre e solo per il bene del figlio e indipendentemente dai desideri dei genitori e dalla presenza di un accordo di questi ultimi al riguardo. I criteri sviluppati dalla giurisprudenza a tale riguardo mantengono tutta la loro importanza²¹.

Nonostante gli importanti punti di riforma sopra citati, alcuni aspetti, non soddisfacenti, del diritto in essere fino al 31 dicembre 2016, sono rimasti invariati. Tra questi il principio dell'intangibilità del minimo vitale del genitore debitore, con la conseguenza che l'ammanco continuerà a non essere ripartito tra i genitori indigenti. Non è stato conseguentemente neppure inserito il principio di un contributo minimo per il figlio.

2) Le normative più importanti

Art. 134 cpv. 1 n. 1 - sospensione della prescrizione per i crediti del figlio contro i genitori fino alla maggiore età

1 La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

1. per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli;

La nuova legge prevede che la prescrizione dei crediti del figlio nei confronti dei genitori cominci a decorrere solamente a partire dalla maggiore età del figlio stesso, indipendentemente dall'autorità parentale.

Tuttavia se è l'ente pubblico a farsi carico del mantenimento del figlio, la sospensione della prescrizione finisce al momento del passaggio di tali diritti, indipendentemente dall'età del figlio.

Art. 276, titolo marginale, cpv. 1 e 2 - oggetto ed estensione (del mantenimento)

1 Il mantenimento consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie.

²⁰ Art. 286a CC

²¹ cfr. sentenza TF 5A_183/2012, consid. 2.1, del 1° ottobre 2012

2 I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.

L'articolo riprende fondamentalmente il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2016, modificando però l'ordine dei capoversi e sopprimendo il riferimento alla custodia quale criterio di ripartizione del mantenimento tra i genitori. Infine indica esplicitamente il diritto del figlio a un debito mantenimento.

Il *capoverso 1* elenca le varie prestazioni di mantenimento. Il mantenimento in natura è integrato da quello in denaro (prestazioni pecuniarie), altrettanto fondamentale per il bene del figlio.

I casi in cui i genitori assicurano congiuntamente il mantenimento della prole sia in natura sia in denaro sono sempre più frequenti, indipendentemente dall'attribuzione della custodia. Per questo motivo con la nuova legge è stato soppresso il riferimento alla custodia quale criterio per determinare il tipo di prestazione di mantenimento dei genitori ed è stato precisato che il mantenimento consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie. Al momento di fissare il contributo di mantenimento, si tiene anzitutto conto della partecipazione di ciascun genitore al mantenimento in natura e in prestazioni pecuniarie indipendentemente dall'attribuzione della custodia, e per tali ragioni il rinvio a quest'ultima è stato stralciato anche dall'**art. 285 CC**.

Il *capoverso 2* precisa che il mantenimento del figlio resta una responsabilità condivisa dei genitori, ciascuno dei quali vi provvede nella misura delle sue forze tenendo conto dei bisogni del figlio e della propria situazione personale. Se la questione del mantenimento del figlio si presenta dopo la fine della comunione domestica, la ripartizione dei compiti adottata dai genitori durante la loro convivenza gioca un ruolo fondamentale nella determinazione del loro contributo dopo la separazione. Sempre più spesso sono entrambi i genitori a esercitare un'attività professionale e a partecipare personalmente all'accudimento del figlio e/o ad affidarlo in parte a terzi. Un'organizzazione familiare di questo tipo si ripercuoterà sulla decisione relativa all'obbligo di mantenimento dei genitori dopo la fine della comunione domestica, in particolare per quanto riguarda la determinazione del loro contributo finanziario e della loro partecipazione al mantenimento in natura del figlio²². I genitori devono assicurare il debito mantenimento del figlio; pertanto non si limitano ad assumersi le spese del suo sostentamento in senso stretto, ma devono coprire anche *i costi legati al suo accudimento*, alla sua educazione, alla sua formazione e alle misure prese a sua tutela. L'elenco, riportato nella legge, delle spese a carico dei genitori non è esaustivo. L'importo necessario per garantire il debito mantenimento del figlio dipende anche dalle possibilità dei genitori e il limite minimo dell'obbligo di mantenimento è la capacità contributiva del debitore degli alimenti, il cui minimo vitale previsto dal diritto esecutivo deve essere preservato. A differenza del diritto vigente fino al 31 dicembre 2016, in simili situazioni la nuova legge prevede l'obbligo di indicare nelle decisioni o nei contratti di mantenimento del figlio non solo l'importo del contributo pecuniario a carico dei genitori, determinato in funzione della loro capacità contributiva, ma anche l'importo mancante per coprire il debito mantenimento del figlio.

Art. 276a CC - II. Priorità dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenn

1 L'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenn prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia.

2 In casi motivati, il giudice può derogare a questa regola, in particolare per non penalizzare il figlio maggiorenne avente diritto al mantenimento.

L'**art. 276a CC** sancisce il principio secondo cui l'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio minorenn senza risorse prevale su quello nei confronti del coniuge o di un figlio maggiorenne. In

²² Cfr. **art. 285 CC**

linea di principio tutti i figli minorenni che beneficiano del mantenimento hanno diritto alle stesse prestazioni. Al momento di calcolare i contributi di mantenimento, il giudice fisserà l'importo del debito mantenimento del figlio minorenne prima di stabilire se e in che misura anche il coniuge può pretendere un contributo.

Il Consiglio Federale ha comunque deciso di ridimensionare il principio della priorità dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne e di lasciare al giudice l'onere di esaminare se, nei casi debitamente motivati, è giustificato derogare a questa regola. In questo modo si vuole in particolare evitare di svantaggiare eccessivamente il figlio maggiorenne che, al momento del divorzio, sta ancora frequentando una formazione. Questo potrebbe accadere se al momento del divorzio un figlio diciottenne, che non ha ancora finito il liceo e finanziariamente dipende dai genitori, si trovasse improvvisamente in una situazione che potrebbe impedirgli di portare a termine la sua formazione.

Art. 285 CC - IV. Commisurazione del contributo di mantenimento - 1. Contributo dei genitori

1 Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio.

2 Il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi.

3 Il contributo è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento.

Dal capoverso 1 si evince che la custodia non sarà più un criterio per la ripartizione delle prestazioni di mantenimento tra i genitori. La commisurazione del contributo di mantenimento tiene conto delle prestazioni fornite da ciascun genitore a prescindere da quale dei due detiene la custodia. Sempre tale capoverso definisce i criteri di cui tener conto per calcolare il contributo di mantenimento a carico dei genitori nei confronti del figlio.

Il capoverso 2 indica espressamente che anche l'accudimento è uno degli elementi di cui tener conto nella commisurazione del contributo di mantenimento. Spetterà dunque al giudice calcolare il contributo di accudimento nel singolo caso e lo farà tenendo conto del tipo e della portata delle cure che più si confanno al figlio. Al riguardo potrà fare riferimento alla situazione fino ad allora vissuta dai soggetti coinvolti, evitando così un brusco cambiamento della ripartizione dei compiti, che potrebbe destabilizzare il figlio. Se un accudimento da parte di terzi è auspicabile, i costi che ne derivano vanno considerati come costi diretti e calcolarli non presenta alcun problema. Se invece per il bene del figlio è necessario che il suo accudimento sia assicurato da un genitore (o da entrambi), che quindi sarà costretto a ridurre il suo tasso di occupazione, il contributo di accudimento deve permettere di garantire la sua presenza. Nel caso di un genitore che non dispone di alcun reddito professionale, perché si dedica completamente ai figli, né di alcuna altra entrata, si potranno in linea di massima prendere come riferimento *le sue personali spese di sostentamento* per calcolare il contributo di accudimento. Per calcolare questi costi è possibile partire dal minimo vitale previsto dal diritto esecutivo e l'importo che ne risulta potrà essere aumentato in base alle circostanze del caso concreto. Per commisurare il mantenimento del figlio è determinante il tenore di vita dei genitori e, se non vivono insieme, il calcolo del contributo di mantenimento a carico di ciascuno di loro si fonderà in linea di massima sulle loro condizioni economiche. Il contributo di mantenimento del figlio dipende quindi dal tenore di vita del genitore debitore. Questo principio non va comunque applicato meccanicamente al calcolo del contributo di accudimento, per il quale non ci si può riferire alla situazione del genitore debitore che ha uno stile di vita (molto) elevato. Per il figlio conta solamente che il genitore debitore copra il suo accudimento ossia che permetta dal punto di vista finanziario all'altro genitore di accudire il figlio. I genitori divorziati mantengono sempre la possibilità di compensare gli svantaggi economici legati a un divorzio attraverso il mantenimento dopo il divorzio. Come detto per quanto riguarda il mantenimento del figlio, un eventuale tenore di vita più elevato del genitore debitore non ha alcuna influenza sul contributo di accudimento; se ne potrà però eventualmente tener conto in una valutazione più generosa dei costi indiretti sostenuti per il figlio. Se i genitori hanno adottato una diversa ripartizione dei compiti ed entrambi esercitano un'attività lucrativa senza tuttavia

suddividersi l'accudimento o, viceversa, occupandosi entrambi dei figli, il calcolo del contributo di accudimento si baserà sull'importo che manca per coprire le spese di sostentamento del genitore che, nel tempo in cui potrebbe svolgere un'attività lucrativa, si occupa del figlio. Anche se i genitori, che svolgono entrambi un'attività lucrativa, si suddividono l'accudimento del figlio, può accadere che uno dei due non sia in grado di coprire autonomamente le spese del proprio sostentamento. Pure in questi casi, per assicurare l'accudimento del figlio, si può prendere in considerazione di imporre all'altro genitore di versare l'importo mancante per coprire tali spese. In caso contrario, il genitore che non è in grado di sostenere le proprie spese di sostentamento, sarebbe costretto ad aumentare la percentuale di occupazione compromettendo verosimilmente il bene del figlio e magari causando altre spese legate eventualmente all'accudimento da parte di terzi che il genitore con una situazione economica migliore dovrà coprire. Se invece un genitore si occupa in proporzione maggiore del figlio ma è economicamente autosufficiente, il figlio non avrà bisogno di alcun contributo in quanto è debitamente accudito.

Anche il diritto vigente fino al 31 dicembre 2016 suddivide l'onere del mantenimento del figlio tra i genitori in modo proporzionato alle loro possibilità economiche. Se la situazione finanziaria dei genitori è nella media, essi forniranno lo stesso contributo calcolato in proporzione alle loro possibilità economiche. L'onere non verrà semplicemente diviso in due ma sarà suddiviso in base alle capacità e alle possibilità di ciascun genitore.

In linea di massima tale contributo va versato finché il figlio non ha di fatto più bisogno di essere accudito. La durata dell'accudimento da parte di un genitore dipende tuttavia dalla situazione dei genitori prima della determinazione del contributo di mantenimento. Le conseguenze sono diverse se la coppia non ha mai convissuto oppure se la comunione domestica è stata sospesa. Se i genitori convivevano, potrebbe essere necessario per il bene del figlio non modificare la suddivisione dei compiti esistente prima della sospensione della comunità domestica. Da tale suddivisione dipende sia la possibilità del genitore o dei genitori che si occupano del figlio di esercitare un'attività lucrativa sia la durata di un eventuale contributo di accudimento. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale degli ultimi vent'anni, non si può esigere da un coniuge, che si è dedicato fino ad allora esclusivamente al governo della casa e alla cura dei figli senza mai esercitare un'attività lucrativa, che ricominci a lavorare a tempo pieno prima che il più giovane dei figli abbia raggiunto i 16 anni. Tuttavia, quando quest'ultimo ha compiuto 10 anni, è lecito aspettarsi che tale genitore eserciti un'attività con un grado di occupazione tra il 30 e il 50 per cento²³. La nuova legge offre comunque l'occasione per eventualmente rivedere questa giurisprudenza.

Per motivi di chiarezza il *capoverso* 3 sostituisce l'attuale espressione «scadenze» con «scadenze di pagamento». Il giudice può eventualmente tenere conto del fatto che un salario viene versato tredici volte l'anno.

At. 285aCC - IV. Commisurazione del contributo di mantenimento - 2. Altre prestazioni destinate al mantenimento del figlio

1 Gli assegni familiari versati al genitore tenuto al mantenimento sono pagati in aggiunta al contributo di mantenimento.

2 Salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore tenuto al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo di mantenimento.

3 Il genitore tenuto al mantenimento che, per motivi d'età o d'invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni.

²³ DTF 115 II 6

Per adattare la terminologia del **CC** a quella della **LAFam**, nella nuova legge si utilizza l'espressione «assegni familiari»²⁴ al posto di «assegni per i figli».

Adesso il *capoverso 1* indica separatamente gli assegni familiari e specifica che tali assegni vanno sempre pagati in aggiunta al contributo di mantenimento. Per calcolare il contributo di mantenimento si può stabilire che tale contributo, sommato alle prestazioni citate, non deve superare la somma necessaria a coprire i bisogni del figlio. Quando si calcola il contributo di mantenimento si devono dunque dedurre anzitutto le prestazioni delle assicurazioni sociali dall'importo corrispondente ai bisogni del figlio. In base a questo metodo di calcolo, se il genitore debitore percepisce un assegno familiare, una rendita delle assicurazioni sociali o una prestazione analoga destinata al mantenimento del figlio, tale prestazione è sempre versata in aggiunta al contributo di mantenimento. L'**art. 7 LAFam** indica in maniera precisa chi, nelle diverse situazioni, può far valere un diritto agli assegni familiari. Per evitare dubbi e contraddizioni con la **LAFam**, è quindi raccomandabile indicare sempre gli assegni familiari nella sentenza e prevederne il versamento in aggiunta al contributo di mantenimento.

Il *capoverso 2* e il *capoverso 3* non presentano alcuna modifica materiale del diritto.

Art 286a CC - V. Modificazione delle circostanze - 2. Casi di ammanco

1 Se in un contratto di mantenimento approvato o in una decisione è stabilito che non è stato possibile fissare un contributo sufficiente ad assicurare il debito mantenimento del figlio e se la situazione del genitore tenuto al mantenimento è da allora migliorata in modo straordinario, il figlio ha il diritto di esigere che tale genitore versi gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento degli ultimi cinque anni nei quali il contributo di mantenimento era dovuto.

2 Tale diritto deve essere fatto valere entro un anno dal momento in cui si viene a conoscenza del miglioramento straordinario della situazione del genitore tenuto al mantenimento.

3 Tale diritto passa, con i diritti ad esso connessi, all'altro genitore o all'ente pubblico, in quanto abbia provveduto a versare l'importo mancante per coprire il debito mantenimento del figlio.

Nei casi di ammanco, l'**art. 286a CC** assegna al figlio un diritto di rimborso se la situazione del genitore debitore migliora in modo straordinario.

Secondo il *capoverso 1* il figlio può far valere il diritto al rimborso se sono soddisfatte due condizioni:

- anzitutto il contratto di mantenimento o la decisione relativa al mantenimento deve indicare che in applicazione del principio dell'intangibilità del minimo vitale del genitore debitore non è stato possibile fissare un contributo di mantenimento che coprisse il debito mantenimento del figlio. L'importo mancante è menzionato nel contratto di mantenimento²⁵ o nella decisione²⁶;
- in secondo luogo la situazione del genitore tenuto al mantenimento è da allora migliorata in modo straordinario, ad esempio grazie a un'eredità o una vincita al lotto oppure grazie a una donazione.

Se queste due condizioni sono soddisfatte, il figlio può chiedere il versamento della differenza dell'importo che gli avrebbe garantito il debito mantenimento durante i cinque anni precedenti il miglioramento delle condizioni patrimoniali del genitore debitore.

Solamente se il mantenimento presente e futuro è garantito, si può prendere in considerazione il versamento di prestazioni arretrate. Con l'espressione in modo *straordinario*, il testo innalza volutamente i presupposti rispetto all'**art. 286 cpv. 2 CC** che parla di *circostanze notevolmente mutate*.

²⁴ **Art. 3 LAFam**

²⁵ **Art. 287a lett. c CC**

²⁶ **Art. 301a CC**

Il capoverso 2 prevede un termine di *perenzione* di un anno dal momento in cui si viene a conoscenza del miglioramento straordinario.

Art. 287a CC - II. Contenuto del contratto di mantenimento

Il contratto che fissa i contributi di mantenimento deve menzionare:

- a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo;*
- b. quale importo è assegnato a ciascun figlio;*
- c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio;*
- d. se e in quale misura i contributi di mantenimento devono essere adattati alle variazioni del costo della vita.*

Art. 301a CPC - Contributi di mantenimento

Il contratto di mantenimento o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:

- a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo;*
- b. quale importo è assegnato a ciascun figlio;*
- c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio;*
- d. se e in quale misura i contributi di mantenimento devono essere adattati alle variazioni del costo della vita.*

Secondo l'**art. 301a CPC**, tutte le decisioni giudiziarie che fissano un contributo di mantenimento destinato al figlio devono menzionare chiaramente gli elementi del reddito (effettivo o ipotetico) e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio presi in considerazione nel calcolo del contributo, gli importi assegnati a ciascun figlio e se e in quale misura il contributo di mantenimento deve essere adattato alle variazioni del costo della vita. In caso di ammanco, la decisione deve indicare anche l'importo supplementare che il genitore dovrebbe pagare se avesse i mezzi per farlo, ossia l'importo mancante per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio.

Le stesse regole si applicano ai contratti extragiudiziali relativi al mantenimento del figlio, che vanno sottoposti per approvazione all'autorità di protezione dei minori²⁷.

Per quanto riguarda i casi di ammanco, il disegno introduce pertanto un importante cambiamento. Il giudice non può più limitarsi a fissare il contributo di mantenimento dovuto al figlio sulla base della capacità contributiva del genitore debitore, ma deve pronunciarsi anche sul contributo necessario ad assicurare il debito mantenimento del figlio tenendo conto dei bisogni di quest'ultimo, della sua età, delle modalità del suo accudimento, della regione dove vive e delle possibilità economiche dei suoi genitori. La legge non prescrive alcun metodo di calcolo specifico. Sarà dunque il giudice a decidere se riferirsi al mantenimento normalmente riconosciuto nelle situazioni in cui le risorse dei genitori sono sì limitate ma comunque sufficienti a garantire il mantenimento del figlio, se basarsi sugli importi indicati nelle tabelle di Zurigo oppure se fissare in generale un importo minimo forfetario. A tale proposito, è stato anche proposto di prendere come riferimento l'importo massimo della rendita semplice per orfani dell'AI o dell'AVS.

²⁷ Art. 287a CC

3) Il diritto transitorio

Art. 13c Titolo finale del Codice Civile - IVter Contributi di mantenimento - 1. Titoli di mantenimento esistenti

I contributi di mantenimento del figlio fissati prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 in un contratto di mantenimento approvato o in una decisione sono ridefiniti ad istanza del figlio. Se sono stati fissati unitamente ai contributi di mantenimento per il genitore, possono essere modificati soltanto se le circostanze sono notevolmente mutate.

In linea di massima il figlio può quindi richiedere la modifica dei contributi di mantenimento fissati in un titolo di mantenimento secondo il diritto attualmente in vigore. Tale regola vale senza eccezione se il contributo di mantenimento è stato fissato in una decisione di mantenimento fondata sull'**art. 279 CC** o in un contratto ai sensi dell'**art. 287 CC**. Queste disposizioni riguardano il mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio.

La situazione cambia per i figli di genitori sposati che si sono separati o hanno divorziato. In effetti, il figlio di genitori separati o divorziati ha già la possibilità di beneficiare della forma di accudimento più adatta, in quanto il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2016 riconosceva al genitore che si occupa del figlio il diritto a un contributo di mantenimento. Per questa ragione, se il contributo di mantenimento per il figlio è stato fissato contemporaneamente a quello per il genitore, nel quadro di una procedura di divorzio o nell'ambito di eventuali misure a protezione dell'unione coniugale, esso può essere modificato soltanto se la situazione cambia notevolmente. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di mantenimento del figlio non sono di per sé sufficienti a giustificare una modifica del contributo di mantenimento.

Le altre disposizioni della nuova legge sono immediatamente applicabili dalla loro entrata in vigore²⁸. Quindi la prescrizione dei crediti dei figli nei confronti dei genitori decorre a partire dalla maggiore età del figlio ed è svincolata dall'autorità parentale²⁹ e il figlio maggiorenne potrà beneficiare dell'aiuto gratuito all'incasso³⁰.

Art. 13bis Titolo finale del Codice Civile - IVter Contributi di mantenimento - 2. Procedimenti pendenti

1 Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 si applica il nuovo diritto.

2 Il Tribunale federale applica il diritto anteriore se la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015; lo stesso vale anche in caso di rinvio all'autorità cantonale.

L'**art. 13bis** disciplina la questione dell'applicabilità delle nuove norme ai procedimenti pendenti riguardanti il mantenimento del figlio, siano essi procedimenti di diritto matrimoniale o cause di mantenimento.

Art. 407b CPC

1 I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 sono retti dal nuovo diritto.

2 Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della decisione che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a

²⁸ Art. 1 cpv. 3 tit. fin. CC e art. 3 tit. fin. CC

²⁹ Art. 134 cpv. 1 CO

³⁰ Art. 290 cpv. 1 CC

meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.

4) La coordinazione con la legge sulla previdenza professionale

Art. 40 LPP Misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento

1 Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 cpv. 1 e 290 del Codice civile lo può notificare all'istituto di previdenza.

2 Le notifiche hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione.

3 L'istituto di previdenza annuncia senza indugio all'ufficio specializzato l'esigibilità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:

a. il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;

b. il pagamento in contanti, secondo l'articolo 5 LFLP10, di un importo pari ad almeno 1000 franchi;

c. il prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni secondo l'articolo 30c della presente legge e l'articolo 331e del Codice delle obbligazioni¹¹.

4 L'istituto di previdenza annuncia all'ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l'articolo 30b delle prestazioni di previdenza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno.

5 Gli annunci e le notifiche di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

6 L'istituto di previdenza può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 3 al più presto 30 giorni dopo la notifica all'ufficio specializzato.

Art. 49 cpv. 2 n. 5a

2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

5a. le misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento (art. 40);

Obblighi d'annuncio, Ufficio centrale del 2° pilastro e misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento

Art. 24a LFLP Obbligo d'annuncio degli istituti

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano entro la fine di gennaio di ogni anno all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone di cui gestivano l'aver nel dicembre dell'anno precedente.

La nuova legge prevede un obbligo di annunciare all'Ufficio centrale del 2° pilastro soltanto l'esistenza dell'aver, senza che sia necessario indicarne l'importo né la data in cui è stato versato all'istituto. L'obbligo dell'annuncio concerne tutti gli assicurati attivi affiliati a inizio dicembre o nel corso del mese di dicembre dell'anno precedente.

Art 24f LFLP

1 Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 capoverso 1 e 290 CC13 lo può notificare all'istituto di libero passaggio.

2 In caso di libero passaggio l'istituto di previdenza o di libero passaggio trasmette la notificazione dell'ufficio specializzato al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio. Se perviene dopo il versamento della prestazione d'uscita, la notificazione dev'essere trasmessa entro dieci giorni lavorativi al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio.

3 Le notificazioni di cui ai capoversi 1 e 2 hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione.

4 L'istituto di libero passaggio annuncia senza indugio all'ufficio specializzato l'esigibilità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:

- a. il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;
- b. il pagamento in contanti secondo l'articolo 5 di un importo pari ad almeno 1000 franchi;
- c. il prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni secondo l'articolo 30c LPP14.

5 L'istituto di libero passaggio annuncia all'ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l'articolo 30b LPP delle prestazioni di previdenza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno.

6 Gli annunci e le notificazioni di cui ai capoversi 1, 4 e 5 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

7 L'istituto di libero passaggio può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 4 al più presto 30 giorni dopo la notificazione all'ufficio specializzato.

IV) IL CALCOLO CONCRETO DEI CONTRIBUTI ALIMENTARI PER I FIGLI MINORENNI

Vi sono alcune fonti di dottrina che hanno proposto dei calcoli che tengono in considerazione le nuove normative in vigore dal 1° gennaio 2017³¹. Ritenuto che la giurisprudenza per il calcolo degli alimenti, segnatamente - per quanto ci riguarda - dei figli minorenni è soprattutto determinata dai singoli Cantoni, in Ticino non si può fare astrazione del passato e delle tanto contestate, ma pur sempre utilizzate come buon punto di riferimento³², tabelle di Zurigo. E' vero che lo stesso Messaggio del Consiglio federale indica che le versioni elaborate fino al 2016 non potranno essere utilizzate a partire dal 1° gennaio 2017, segnatamente perché la parte "Pflege und Erziehung" (cura ed educazione) non rispecchia le esigenze della nuova legge sul contributo economico per l'accudimento. Ed è per questo motivo che l'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo sta rielaborando tali tabelle proprio per permetterle di adattare al nuovo diritto. Tuttavia, al momento della redazione del presente contributo, nulla si sa ancora in merito e pertanto ritengo che si possa pur sempre far riferimento ai parametri delle tabelle di Zurigo per i costi di cibo, vestiario, pigione e altri costi, mentre per la parte relativa al contributo per l'accudimento occorra trovare un metodo di calcolo diverso.

Concretamente propongo i seguenti esempi concreti.

³¹ Tra i vari autori vi sono ad es. **Heinz Hausheer**, *Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art*, FamRz 62/2015, **Annette Spycher**, *Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst*, FamPra 2016, pag. 1 e segg., **Daniel Bähler**, *Unterhaltsberechnungen - von der Methode zu den Franken*, FamPra 2015, pag. 271 e segg., **David Rüetschi/Annette Spycher**, *Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht: aktueller Stand und Ausblick*, in Siebte Schweizer Familienrechtstage, 2014, pag. 155 e segg., **Angelo Schweizer/Salvatore Della Valle**, *Kindesunterhalt und Vorsorgeausgleich*, AJP/PJA 2016, pag. 1589 e segg., **Patrick Stoudmann**, *Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: Ce qui change et ce qui reste*, RMA/ZKE 6/2016, pag. 427 e segg.

³² Da oltre 30 anni, già prima della riforma del 2000 del diritto del divorzio : cfr. **REP 1996, N. 35**

Fattispecie

Matilde (47 anni) ed Arturo (48 anni) sono genitori di due figli, Luca e Livio, rispettivamente di 11 e 5 anni. Matilde non lavora e si prende cura dei figli, mentre Arturo lavora tempo pieno. Il reddito mensile netto di Arturo è di CHF 10'000.00, oltre assegni famigliari (CHF 200.00 mensili per ciascun figlio).

Matilde e Arturo si separano e la presa a carico effettiva dei figli è concordemente mantenuta, come durante la vita comune, principalmente dalla madre. I figli vedono tuttavia il padre un week end ogni 15 giorni, da venerdì sera a domenica sera, oltre ad una settimana durante le vacanze di Natale, un'altra a Carnevale alternata l'anno seguente con Pasqua, tre settimane durante le vacanze estive e alternativamente stanno con il padre anche un anno sì e uno no durante le vacanze Ognissanti.

Il fabbisogno minimo di Matilde è di CHF 3'600.00 mensili, imposte comprese, mentre quello di Arturo di CHF 4'000.00, sempre oneri fiscali inclusi. Da notare che la madre ha una pigione di CHF 1'600.00 mensili.

Ipotesi 1: se Matilde e Arturo non fossero sposati

Partiamo dai parametri delle tabelle di Zurigo, dato che questa è la prassi adottata da decenni dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Concretamente per Luca (11 anni) le tabelle di Zurigo, edizione 2016³³, famiglie con due figli, indicano un importo di complessivi CHF 1'668.00 mensili; da questo importo va tolta la cura ed educazione che è prestata completamente e direttamente in natura dalla madre (CHF 390.00), mentre la posta di locazione delle tabelle di Zurigo (CHF 331.00) va sostituita dalla cifra pari ad 1/3 della locazione della madre³⁴ (CHF 534.00 ca.). Ricordiamoci poi che l'importo è comprensivo dell'assegno famigliare (CHF 200.00), per cui l'importo che ne scaturisce è di **CHF 1'281.00 + assegno famigliare** (in seguito "AF").

Per Livio (5 anni) le tabelle di Zurigo, edizione 2016, famiglie con due figli, prevedono un importo di complessivi CHF 1'707.00 mensili; da questo importo va tolta la cura ed educazione che è prestata direttamente in natura dalla madre (CHF 582.00) e la posta di locazione delle tabelle di Zurigo (CHF 331.00) va sostituita dalla cifra pari ad 1/4 della locazione della madre³⁵ (CHF 400.00). Ricordiamoci poi che l'importo è comprensivo dell'assegno famigliare (CHF 200.00), per cui l'importo che ne scaturisce è di **CHF 994.00 + AF**.

Resta ora da calcolare la parte del contributo per l'accudimento che presta la madre; pertanto si deve partire dal suo fabbisogno minimo di CHF 3'600.00, che a sua volta va rettificato per le poste della pigione dei figli, per cui dalla locazione della madre (CHF 1'600.00 mensili) vanno tolte le cifre di CHF 534.00 + CHF 400.00 per giungere al risultato di CHF 2'666.00 mensili.

Ora si pone il problema di come considerare questa cifra nel contributo alimentare per i figli. Nel 2016 le tabelle di Zurigo fanno riferimento per la cura e custodia a CHF 390.00 mensili per Luca e di CHF 582.00 mensili per Livio; si potrebbe dunque ipotizzare (*variante a*) di riprendere questa diversa percentuale per ripartire tra di loro l'importo di CHF 2'666.00 mensili, per cui avremmo una percentuale di ca. 60% per Livio (CHF 1'600.00 ca.) e il 40% per Luca (CHF 1'066.00 ca.).

Il risultato globale sarebbe dunque il seguente:

- il figlio Luca avrà diritto a CHF (1'281.00 + 1'066.00) = CHF 2'347.00 + AF
- il figlio Livio avrà diritto a CHF (994.00 + 1'600.00) = CHF 2'594.00 + AF

Se per contro si dividesse in parti uguali (*variante b*) la partecipazione economica della custodia³⁶, avremmo il seguente risultato:

- il figlio Luca avrà diritto a CHF (1'281.00 + 1'333.00) = CHF 2'614.00 + AF
- il figlio Livio avrà diritto a CHF (994.00 + 1'333.00) = CHF 2'327.00 + AF

Personalmente ritengo la variante a) più corretta.

³³ http://www.divorzio.ch/sites/divorzio.ch/files/Tabelle_2016.pdf

³⁴ Cfr. tra le altre **sentenza I CCA 11.2003.81**, consid. 4.g), del 24 luglio 2003

³⁵ Cfr. tra le altre **sentenza I CCA 11.2003.81**, consid. 4.g), del 24 luglio 2003

³⁶ Cfr. in tal senso la dottrina maggioritaria citata alla nota 31

Ipotesi 2: se Matilde e Arturo fossero sposati ed in procedura di separazione

In tal caso occorre considerare anche il contributo di mantenimento a favore della moglie. Nel caso concreto se si applica il metodo del calcolo delle eccedenze, il calcolo sarebbe allora il seguente:

Reddito di Arturo	CHF 10'000.00
Reddito di Matilde	CHF 0.00
Fabbisogno di Arturo	CHF 4'000.00
Fabbisogno di Luca e Matilde	CHF 2'347.00 + AF (<i>variante a</i>)
Fabbisogno di Livio e Matilde	CHF 2'594.00 + AF (<i>variante a</i>)
Eccedenza	CHF 1'059.00
Metà eccedenza	CHF 530.00 ca.
Alimento per Livio	CHF 2'347.00 + AF
Alimento per Luca	CHF 2'594.00 + AF
Alimento per Matilde	CHF 530.00
Per cui per moglie e figli	CHF 5'471.00 + AF

Ora è interessante fare un paragone della situazione sopra descritta con il metodo di calcolo che era in essere fino al 31.12.2016. Infatti il risultato sarebbe stato il seguente:

Reddito di Arturo	CHF 10'000.00
Reddito di Matilde	CHF 0.00
Fabbisogno di Arturo	CHF 4'000.00
Fabbisogno Matilde	CHF 2'666.00
Fabbisogno di Luca	CHF 1'281.00 + AF (<i>variante a</i>)
Fabbisogno di Livio	CHF 994.00 + AF (<i>variante a</i>)
Eccedenza	CHF 1'059.00
Metà eccedenza	CHF 530.00 ca.
Alimento per Luca	CHF 1'281.00 + AF
Alimento per Livio	CHF 994.00 + AF
Alimento per Matilde	CHF 3'196.00
Per cui per moglie e figli	CHF 5'471.00 + AF

Se ne conclude che con i nuovi calcoli si privilegia il mantenimento dei figli, ma nel suo risultato complessivo (alimenti figli + moglie), in caso di separazione di genitori coniugati, il risultato è identico.

Ipotesi 3: se Matilde ed Arturo fossero divorziati

In questo caso il calcolo sarebbe ancora differente, dato che nel Cantone Ticino il calcolo delle eccedenze non viene applicato in caso di divorzio, bensì viene ripresa l'eccedenza in essere quando i coniugi si sono separati e ripartita sul fabbisogno aggiornato dei singoli ex coniugi³⁷. E poi questo calcolo si applica ai matrimoni cosiddetti "Lebensprägend", per cui ci sono tutta una serie di sfaccettature diverse che portano a loro volta a dei risultati diversi. Il principio del contributo alimentare per i figli minorenni sarà tuttavia il medesimo anche in caso di divorzio.

³⁷ Cfr. www.divorzio.ch, caso 262: <http://www.divorzio.ch/node/793>

Oltre alla situazione più comune sopra descritta, possiamo immaginare che invece di avere Matilde che non svolge alcuna attività lavorativa, la stessa eserciti un'attività al 30% con uno stipendio di CHF 2'500.00 mensili. Abbiamo visto come i figli hanno rispettivamente 5 e 11 anni, per cui non si può pretendere che incrementi l'attività lavorativa.

Facciamo ora un altro esempio, tenuto conto di una variante, vale a dire lo svolgimento da parte di Matilde di un'attività lavorativa a tempo parziale.

Ipotesi 1: se Matilde e Arturo non fossero sposati

La sola variante è l'attività lavorativa al 30% di Matilde e il conseguente suo reddito di CHF 2'500.00 mensili. Dato che Matilde con il proprio reddito non copre comunque le proprie spese, non si potrà pretendere dalla medesima una partecipazione economica al mantenimento dei figli. Solo al momento del calcolo del *contributo per l'accudimento* si prenderanno in considerazione le entrate di Matilde. Quindi la parte del contributo per l'accudimento sarebbe pari a CHF 166.00 mensili (CHF 2'666.00 ./ CHF 2'500.00); questo importo va suddiviso tra i figli nella proporzione del 60% per Livio e del 40% per Luca (*variante a*), con il seguente risultato:

- il figlio Luca avrà diritto a CHF (1'281.00 + 66.00 ca.) = CHF 1'347.00 + AF

- il figlio Livio avrà diritto a CHF (994.00 + 100.00 ca.) = CHF 1'094.00 + AF

Se per contro si dividesse in parti uguali (*variante b*) il contributo per l'accudimento, avremmo il seguente risultato:

- il figlio Luca avrà diritto a CHF (1'281.00 + 83.00) = CHF 1'364.00 + AF

- il figlio Livio avrà diritto a CHF (994.00 + 83.00) = CHF 1'077.00 + AF

Ipotesi 2: se Matilde e Arturo fossero sposati ed in procedura di separazione

In questo caso occorrerà considerare anche il contributo alimentare a favore di Matilde ed in applicazione del metodo di calcolo delle eccedenze avremmo quanto segue:

Reddito di Arturo	CHF 10'000.00
Reddito di Matilde	CHF 2'500.00
Fabbisogno di Arturo	CHF 4'000.00
Fabbisogno di Luca e Matilde	CHF 2'347.00 + AF (variante a)
Fabbisogno di Livio e Matilde	CHF 2'594.00 + AF (variante a)
Eccedenza	CHF 3'559.00
Metà eccedenza	CHF 1'780.00 ca.
Alimento per Luca	CHF 1'347.00 + AF
Alimento per Livio	CHF 1'094.00 + AF
Alimento per Matilde	CHF 1'780.00
Per cui per moglie e figli	CHF 4'221.00 + AF

Ancora una volta se si facesse un paragone della situazione sopra descritta con il metodo di calcolo che era in essere fino al 31.12.2016, il risultato sarebbe stato il seguente:

Reddito di Arturo	CHF 10'000.00
Reddito di Matilde	CHF 2'500.00
Fabbisogno di Arturo	CHF 4'000.00
Fabbisogno Matilde	CHF 2'666.00
Fabbisogno di Luca	CHF 1'281.00 + AF (variante a)
Fabbisogno di Livio	CHF 994.00 + AF (variante a)
Eccedenza	CHF 3'559.00
Metà eccedenza	CHF 1'780.00 ca.

Alimento per Livio	CHF	994.00 + AF
Alimento per Luca	CHF	1'281.00 + AF
Alimento per Matilde	CHF	1'946.00
Per cui per moglie e figli	CHF	4'221.00 + AF

Ed ecco che nuovamente con questi calcoli si privilegia il mantenimento dei figli, ma nel suo risultato complessivo (alimenti figli + moglie), in caso di separazione di genitori coniugati, il risultato è ancora una volta identico.

Ipotesi 3: se Matilde ed Arturo fossero divorziati

Si rimandano alle medesime considerazioni già espresse in precedenza.

Se infine fossimo in presenza di una *custodia alternata*, dove ad es. i figli risiedono una settimana con ciascun genitore, sempre considerando la variante in cui Matilde lavora al 30% con un reddito di CHF 2'500.00 mensili e mantenendo invariati tutti gli altri dati, avremmo una situazione in cui entrambi i genitori si assumono in misura analoga il *contributo per l'accudimento*, ma Matilde non sarebbe in grado di coprire il suo fabbisogno. A questo punto però ci si deve domandare se da un lato sia legittimo che Matilde lavori ad una percentuale inferiore al 50%, dato che si occupa dei figli in tale misura, e dall'altro che Arturo continui a lavorare al 100%, occupandosi anch'egli dell'accudimento dei figli per l'analogo tempo di Matilde.

Link:

<https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/4299.pdf> (Legge)

<https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/489.pdf> (Messaggio)

Lugano, gennaio 2017